

COMUNE DI BITONTO



REGOLAMENTO COMUNALE

per la toponomastica e la numerazione civica

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 3
Art. 3	Organi e uffici competenti	pag. 3
Art. 4	Commissione consultiva per la toponomastica	pag. 4
Art. 5	Funzioni amministrative	pag. 4
Art. 6	Procedimento di assegnazione e modifica toponimi	pag. 5
Art. 7	Procedimento di assegnazione, modifica e soppressione numeri civici	pag. 7
Art. 8	Procedimento di assegnazione, modifica e soppressione numeri interni	pag. 8
Art. 9	Procedimento per la denominazione di edifici e strutture e per l'apposizione di iscrizione e targhe commemorative	pag. 9
Art. 10	Sanzioni	pag. 9
Art. 11	Norma transitoria	pag. 10
Art. 11	Rinvio	pag. 10

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la toponomastica, la numerazione civica e la numerazione interna e il relativo procedimento di assegnazione, nel rispetto delle norme legislative, delle disposizioni ministeriali e dell'identità culturale e civile della città di Bitonto e delle sue frazioni Palombaio e Mariotto. Disciplina, altresì, le procedure per la denominazione di edifici e strutture e per l'apposizione di iscrizioni e targhe commemorative.

Art. 2 - Definizioni

Per **Toponomastica** si intende l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) e il loro studio storico-linguistico.

Per **Area di circolazione** si intende ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, calle, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, destinate alla viabilità.

L'**Unità ecografica semplice** è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ...).

La **Numerazione civica** è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici.

Per **Numerazione interna** si intende l'insieme di simboli, che contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

L'**Indirizzo** è individuato dalla specie, denominazione, numero civico esterno, numero civico interno, scala e piano.

Art. 3 - Organi e uffici competenti

Le competenze in materia di assegnazione della toponomastica sono attribuite a Giunta comunale, Commissione consultiva per la toponomastica, Ufficio Toponomastica, Servizio per i Lavori pubblici, Servizio per il Territorio.

I Servizi tecnici (Lavori pubblici e Territorio) segnalano all'Ufficio Toponomastica la creazione di nuove di aree di circolazione, ai fini dell'attribuzione della denominazione.

L'Ufficio Toponomastica studia e propone all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale, sulla base dei criteri individuati nel presente regolamento e nella normativa di riferimento.

La Commissione consultiva per la toponomastica esprime pareri alla Giunta sulle proposte di denominazione delle aree di circolazione la cui intitolazione spetta al Comune.

La Giunta comunale adotta l'atto deliberativo di attribuzione della denominazione alle aree di circolazione, previo parere della Commissione consultiva per la toponomastica.

Art. 4 - Commissione consultiva per la toponomastica

La Commissione consultiva per la toponomastica è nominata dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dal suo insediamento. Resta in carica per l'intera durata del Consiglio.

È composta da:

- il Sindaco (o Assessore delegato) con funzioni di Presidente;
- sei consiglieri comunali: due (uno di maggioranza e uno di minoranza) per ciascuna delle Commissioni consiliari permanenti che tra le loro competenze hanno i seguenti servizi: Demografico, Territorio (Urbanistica e Viabilità), Cultura.
- il Funzionario Responsabile del Servizio Demografico, o un suo delegato, che partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di supporto tecnico e compiti di segreteria, senza esserne parte costitutiva e senza diritto di voto. Per le fattispecie, di cui al successivo art. 9, le funzioni di supporto tecnico e di segreteria sono svolte dal Funzionario Responsabile del Servizio competente per materia.

La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.

Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici, invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni.

La Commissione ascolta il parere non vincolante del Comitato di Quartiere (ove istituito) interessato dalle variazioni toponomastiche, espresso dal suo presidente.

La partecipazione alla Commissione non dà titolo alla corresponsione di gettoni di presenza.

Il parere della Commissione, non vincolante, è obbligatorio ed è assunto a maggioranza. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

Il parere deve essere unanime per:

- l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- i cambiamenti di denominazione di aree di circolazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, finalizzate all'espressione del parere sulle proposte di intitolazione da sottoporre alla Giunta, la Commissione deve tutelare la storia toponomastica del territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

È auspicabile che la Commissione, nella scelta dei toponimi, salvaguardi il principio di parità di genere dando rilievo al contributo fornito dalle donne nella vita sociale, politica, culturale ed economica del paese.

Art. 5 - Funzioni amministrative

Le funzioni amministrative in materia toponomastica sono assegnate in via prioritaria all'Ufficio Toponomastica afferente al Servizio Demografico, al quale è affidato il compito di coordinare e sovrintendere le procedure. Il suddetto Ufficio espleta la funzione toponomastica di concerto con i vari Servizi dell'Amministrazione comunale

competenti in via esclusiva per specifici procedimenti e/o sottoprocedimenti, come di seguito specificati:

a) Assegnazione toponimo

È compito del Servizio Demografico studiare e porre all'esame della Commissione consultiva per la toponomastica e della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica cittadina. A tal fine l'Ufficio raccoglie e istruisce le proposte di intitolazione.

b) Attribuzione numerazione civica e numerazione interna

Il Servizio per il Territorio assegna i numeri civici a edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono sprovvisti. Cura la revisione della numerazione civica, qualora ne ricorra la necessità. Assegna, altresì, la numerazione interna di scale e unità ecografiche semplici. Cura la revisione della numerazione interna, qualora ne ricorra la necessità.

c) Apposizione delle targhe

Il Servizio per i Lavori pubblici, sentito il Servizio di Polizia locale, provvede all'apposizione materiale delle targhe.

d) Coordinamento

Il Servizio Demografico garantisce il coordinamento fra gli organi e gli uffici comunali, di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Ogni Servizio comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche è tenuto a informare il Servizio Demografico. In via prioritaria, gli uffici comunali preposti alla gestione e al governo del territorio trasmettono la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata. Devono essere trasmesse anche tutte le informazioni relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica e la numerazione civica.

e) Aggiornamento archivi

Il Servizio Demografico, congiuntamente al Servizio per i Lavori pubblici, detiene lo stradario e l'indirizzario del Comune di Bitonto e delle sue frazioni, e ne cura il mantenimento, l'aggiornamento e le modalità di consultazione.

Art. 6 Procedimento di assegnazione e modifica toponimi

a) Avvio del procedimento

Le richieste di nuova denominazione di aree di circolazione devono essere presentate all'Ufficio toponomastica.

Possono essere avanzate da Consiglieri comunali, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati di quartiere, comitati e gruppi di almeno 50 cittadini.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando facoltà al Comune di determinare a quale area attribuirlo, oppure specifiche con indicazione dell'area oggetto dell'intitolazione.

Le richieste devono essere opportunamente motivate e corredate della biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria, o di notizie storiche o geografiche del fatto, evento o luogo.

Qualsiasi proposta di denominazione non assegnata entro tre anni dalla presentazione, decade automaticamente.

La presentazione di richieste di denominazione non attribuisce nessun diritto al richiedente.

Le richieste di modifica della denominazione di aree di circolazione già denominate possono essere presentate unicamente da membri della Giunta comunale e da Consiglieri Comunali.

b) Attività istruttoria

L'Ufficio Toponomastica provvede ad istruire il procedimento, acquisendo la documentazione necessaria e coordinando i lavori di competenza della Commissione. In particolare verifica il rispetto delle regole in materia prescritte dalla normativa vigente e dalle circolari attuative.

c) Provvedimento di adozione

La Giunta, acquisito il parere della Commissione, adotta l'atto con cui l'Amministrazione comunale attribuisce il nome a una nuova area di circolazione o ne varia uno preesistente.

Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione consultiva per la toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dalla richiesta di parere da parte del Responsabile del Servizio competente, la Giunta comunale assume la decisione prescindendo dal parere. Se l'area viene intitolata ad un personaggio deceduto da meno di dieci anni, la delibera dovrà riportare anche la motivazione della scelta fatta.

d) Apposizione della targa

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Nel caso di variazioni, le targhe che indicano il nuovo toponimo dovranno riportare anche quello sostituito, con diverso carattere preceduto dall'avverbio "già".

e) Regole generali per l'attribuzione e la modifica dei toponimi

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva a individuarla. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni o circoscrizioni amministrative diverse (art. 41, c. 5, del Regolamento anagrafico).

L'omonimia dovrà essere evitata anche quando riguardi aree di circolazione di tipo diverso, per evitare confusioni (ad esempio: Via Rossi, Piazza Rossi, Corso Rossi).

Le omonimie con area di circolazione di tipo diverso, se già presenti sul territorio stesso, vengono di norma salvaguardate, per evitare ai residenti i disagi conseguenti a una ridenominazione. Solo eccezionalmente, per esempio a seguito di diversa considerazione storica, è ammesso il cambio di denominazione delle aree di circolazione.

Per facilitare la ricerca e rendere uniforme il territorio, la Commissione può promuovere il rispetto dell'assegnazione del toponimo secondo omogeneità per zona (zona dei fiumi, degli scrittori, dei musicisti, delle città...).

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo della demanialità. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente a esigenze di interesse pubblico.

Art. 7 - Procedimento di assegnazione, conferma, soppressione di numero civico

a) Avvio del procedimento

Nell'ipotesi di nuova costruzione l'assegnazione del numero civico è operata d'ufficio dal Servizio Territorio; in caso di fabbricati esistenti i proprietari degli immobili, ogni qual volta ravvisino la necessità di attribuire, confermare o rettificare un numero civico, presentano apposita istanza all'ufficio toponomastica, che provvede ad inoltrarla al Servizio Territorio.

Ove l'Amministrazione Comunale accerti la mancanza o l'irregolare affissione di un numero civico assegnato, avvisa i proprietari degli immobili o l'amministratore di condominio, concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni.

Trascorso il termine assegnato senza che si sia ottemperato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 10 del presente Regolamento.

b) Attività istruttoria

Il Servizio Territorio, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione, conferma, soppressione del numero civico, previo eventuale sopralluogo per verificare la corretta attribuzione della numerazione civica, provvede a evadere la richiesta dandone comunicazione al Servizio Demografico per le variazioni anagrafiche di competenza;

c) Apposizione delle targhe

Le targhe sono apposte e mantenute dai proprietari degli immobili; devono essere collocate a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da 2 a 3 metri (per i cancelli in prossimità

della sommità) e devono essere mantenute perfettamente visibili e leggibili a cura dei proprietari dell'immobile.

d) Regole generali per l'attribuzione e la modifica della numerazione civica

All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico a ogni accesso esterno che immetta alle unità ecografiche semplici o ai passi carrabili. Sono escluse solo le porte delle chiese e gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o in abitazioni.

La numerazione civica procede secondo la successione dei numeri naturali (arabi), seguiti da lettere maiuscole dell'alfabeto qualora non siano stati riservati civici per nuove edificazioni o vengano aperti nuovi accessi tra civici consecutivi.

Non è possibile attribuire una numerazione civica a un'area di circolazione che non sia stata precedentemente denominata.

Per le disposizioni operative di dettaglio si rinvia alla normativa vigente e alle circolari attuative.

Art. 8 - Procedimento di attribuzione, conferma, soppressione numeri interni

a) Avvio del procedimento

Nell'ipotesi di nuova costruzione l'assegnazione del numero civico interno è operata d'ufficio dal Servizio Territorio; in caso di fabbricati esistenti i proprietari degli immobili, ogni qual volta ravvisino la necessità di attribuire, confermare o rettificare un numero civico interno, presentano apposita istanza all'ufficio toponomastica, che provvede ad inoltrarla al Servizio Territorio.

Ove l'Amministrazione Comunale accerti la mancanza o l'irregolare affissione di un numero civico interno già assegnato, avvisa i proprietari degli immobili o l'amministratore di condominio, concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni.

Trascorso il termine assegnato senza che si sia ottemperato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 10 del presente Regolamento.

b) Attività istruttoria

Il Servizio Territorio, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione, conferma, soppressione del numero civico interno, previo eventuale sopralluogo per verificare la corretta attribuzione della numerazione civica, provvede a evadere la richiesta dandone comunicazione al Servizio Demografico per le variazioni anagrafiche di competenza.

c) Apposizione delle targhe

La numerazione interna della scala o dell'unità ecografica semplice deve essere collocata a fianco della porta di ingresso, possibilmente a destra di chi la guarda, e deve essere riconoscibile e mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Le targhe devono essere apposte dai proprietari degli immobili.

La manutenzione straordinaria delle targhe è sempre a carico del proprietario, quella ordinaria spetta all'utilizzatore dell'immobile.

d) Regole generali per l'attribuzione e la modifica della numerazione interna

Ogni unità ecografica semplice a cui non si acceda direttamente dall'esterno, deve essere contraddistinta da uno o più simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi), che costituiscono il numero interno.

Per le disposizioni operative di dettaglio si rinvia alla normativa vigente e alle circolari attuative.

Art. 9 - Procedimento per la denominazione di edifici e strutture e per l'apposizione di iscrizioni e targhe commemorative

a) Competenza

La competenza per l'attività istruttoria relativa all'intitolazione di edifici e strutture o per l'apposizione di targhe ed iscrizioni commemorative, è del Servizio competente per la gestione dell'immobile.

b) Avvio del procedimento

Le istanze possono essere avanzate da Consiglieri comunali, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati di quartiere, comitati e gruppi di almeno 50 cittadini.

Devono essere opportunamente motivate e corredate della biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria.

Le proposte di variazioni di denominazione di edifici e strutture o la rimozione di targhe ed iscrizioni commemorative, possono essere presentate unicamente da membri della Giunta comunale e da Consiglieri Comunali.

c) Attività istruttoria

Il servizio competente, ex lettera a), provvede ad istruire il procedimento, acquisendo la documentazione necessaria e coordinando i lavori di esame con la Commissione consultiva della toponomastica, che opererà in base alle regole ed ai criteri fissati nel presente Regolamento.

d) Provvedimento di adozione

La Giunta, acquisito il parere della Commissione, adotta l'atto con cui l'Amministrazione comunale attribuisce il nome ad un edificio o ad una struttura o decide l'apposizione di una targa commemorativa.

Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione consultiva per la toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo. Ove la Commissione non si esprima nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta di parere da parte del responsabile del Servizio competente, la Giunta comunale assume la decisione prescindendo dal parere.

e) Apposizione della targa/iscrizione

L'apposizione della targa/iscrizione è a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Sanzioni

1. Le targhe stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. E' fatto obbligo ai proprietari delle

abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

2. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni civiche difformi rispetto alle indicazioni del presente regolamento.
3. E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica e numerazione interna.
4. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 50,00 a € 150,00.

Art. 11 - Norma transitoria

Nelle more del completo allineamento della toponomastica cittadina a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in merito all'omonimia delle denominazioni nell'ambito del territorio comunale, il parere relativo a cambiamento di denominazione di aree di circolazione, motivato dalla necessità di eliminare situazioni di duplicazione toponomastica, può essere assunto dalla Commissione a maggioranza, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 4 (cpv. 9).

Art. 12 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per L'Edilizia (D.P.R. 380/2001), al vigente Regolamento edilizio del Comune di Bitonto e al Nuovo Codice della Strada.
2. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.